

**COMUNE DI CARAVATE**  
**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO  
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA  
DEI CAPIGRUPPO**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari, nonché della conferenza dei capigruppo consiliari e viene emanato in applicazione dell'art. 28 dello Statuto vigente, e in relazione al disposto degli artt. 7 e 39, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni rinnovo amministrativo istituisce nel suo seno Commissioni permanenti con funzioni referenti, consultive, di controllo, redigenti e di proposta.

Art. 2

Commissione consiliari – Conferenza Capigruppo

1. Ai fini del presente Regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:
  - a. Commissioni interne permanenti, riconosciute organi istituzionali ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Comunale;
  - b. Commissioni consultive speciali e temporanee;
2. La conferenza dei capigruppo, nella sua composizione e nel suo funzionamento è oggetto di appositi articoli contenuti nel presente regolamento.

## **CAPO II**

### **COMMISSIONI INTERNE PERMANENTI**

#### Art. 3

#### Costituzione, composizione e nomina

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno la competenza per le materie di seguito indicate:

**a. Prima Commissione:**

Bilancio e sviluppo economico – si occupa degli argomenti inerenti il bilancio comunale, la politica tributaria e tariffaria, l'economia, gli insediamenti produttivi e le esigenze di espansione, previa verifica di compatibilità con le normative urbanistiche vigenti ed in audizione delle categorie produttive e sociali interessate.

**b. Seconda Commissione:**

Urbanistica, lavori pubblici ed assetto del territorio – si occupa dei problemi inerenti l'ambiente, l'urbanistica, i lavori pubblici, la viabilità ed il traffico.

**c. Terza Commissione:**

Servizi sociali, culturali, sport e tempo libero – si occupa dell'elaborazione di proposte per la diffusione dell'attività sportiva aperta ai cittadini, valorizzare lo sport come servizio sociale in sinergia con le società ed associazioni sportive. Elaborazione di proposte di intervento tese a favorire in tutte le forme la condizione delle persone anziane sole e/o disabili, non auto sufficienti e sostegno alle famiglie con l'attivazione di servizi diversi e differenziati.

**d. Quarta Commissione:**

Affari istituzionali, amministrativi e di polizia amministrativa – si occupa dei modelli normativi: statuto, regolamenti, atti di programmazione generale, in un percorso di applicazione dei principi di autonomia stabiliti dall'ordinamento.

2. Il Consiglio comunale, ove lo ritenga opportuno, oltre alle commissioni di cui al comma precedente, può istituire, definendone il mandato con apposito atto, altre commissioni interne per materie specifiche.

3. La Commissione è composta da consiglieri comunali nominati da ciascun gruppo consiliare in ragione di:

- n. 1 rappresentante per ogni gruppo consiliare composto fino a 3 consiglieri;
- n. 2 rappresentanti per ogni gruppo consiliare composto da 4 a 5 consiglieri;
- n. 3 rappresentanti per ogni gruppo consiliare composto da oltre sei consiglieri.

4. Il Consiglio comunale, nella seduta successiva a quella di elezione della Giunta, nomina i componenti delle Commissioni consiliari permanenti con votazione palese, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, previa verifica della conferenza dei capigruppo, intesa a garantire:
  - una rappresentanza proporzionale all'interno delle singole commissioni da calcolarsi tenendo conto del numero complessivo di componenti le commissioni in rapporto al numero dei consiglieri costituiti in gruppo consiliare;
  - una equa ripartizione dei consiglieri di ciascun gruppo in ogni singola commissione;
5. Il Sindaco e gli assessori non possono fare parte delle commissioni consiliari per le materie delegate.
6. I consiglieri comunali possono fare parte di più commissioni.
7. Partecipano, senza diritto di voto, anche i capigruppo di ogni gruppo consiliare e i consiglieri indipendenti in modo da garantire la presenza ai gruppi minori eventualmente non presenti in tutte le commissioni.
8. Ai membri delle commissioni può essere erogata una indennità per l'effettiva partecipazione alle sedute delle stesse con le modalità ed i limiti di cui all'art. 10 della L. 27.12.1985 n. 816.

#### Art. 4 Esperti

1. Il Consiglio Comunale, ove lo ritenga opportuno, può nominare, all'interno di ciascuna commissione, due esperti o cultori della materia proposti rispettivamente uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
2. Le proposte di candidatura, presentate da consiglieri comunali al Sindaco, dovranno essere completate da un apposito ed esauriente curriculum professionale dal quale dovrà emergere la necessaria competenza ed esperienza tecnica e/o amministrativa nella/e materia/e di competenza delle commissioni interessate.

I dati relativi ai candidati, prima dell'inoltro al Consiglio, sono presentati dal Sindaco alla conferenza dei capigruppo che ne verifica i requisiti di competenza ed esperienza ritenuti necessari per la proposta di nomina.
3. Il Consiglio Comunale nomina gli esperti all'interno delle commissioni consiliari permanenti con votazione palese assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
4. Gli esperti nominati ai sensi dei commi precedenti partecipano alle sedute della commissione con diritto di parola, ma non di voto.
5. La deliberazione di nomina indicherà l'eventuale corresponsione ai membri esperti di un compenso per la effettiva partecipazione alle sedute delle commissione, nonché l'ammontare dello stesso.

Art. 5  
Presidenza e Vice Presidenza

1. Il presidente ed il vice presidente delle singole commissioni sono nominati all'interno delle stesse, nel corso della prima seduta che viene appositamente convocata dal Sindaco e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.
2. La nomina del Presidente e del vice Presidente avviene a maggioranza assoluta con votazione distinte.
3. Non è ammesso il cumulo di più presidenze.
4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi, assume la presidenza il commissario più anziano di età.

Art. 6  
Durata

1. Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio Comunale.
2. La formazione di una nuova maggioranza e la conseguente elezione della Giunta Comunale comportano la decadenza delle commissioni consiliari permanenti in essere. La loro ricostituzione avviene con le modalità previste nel precedente art. 3.
3. I membri delle commissioni possono essere dichiarati decaduti dalla carica quando si rendono assenti ingiustificati per oltre quattro sedute consecutive. Al verificarsi di tale condizione il Presidente dà opportuna comunicazione al Sindaco per gli adempimenti previsti dai commi seguenti.
4. Il Sindaco provvede entro dieci giorni a contestare la proposta di decadenza al Commissario interessato assegnandogli un termine di dieci giorni per fornire eventuali giustificazioni. Trascorso tale termine iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
5. Il Consiglio Comunale discute, entro la terza seduta successiva a quella di prima iscrizione dell'argomento, la proposta di decadenza valutando anche le eventuali giustificazioni prodotte dall'interessato, e qualora ritenga di dover procedere alla decadenza assume nella stessa seduta apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza semplice con votazione palese e provvedendo altresì alla surroga con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica tenendo conto delle modalità di cui al comma seguente.
6. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale delibera la sostituzione.

Nel caso di gruppi composti da un unico consigliere la proposta di sostituzione dovrà pervenire rispettivamente dai gruppi di maggioranza o minoranza consiliare, a seconda dell'appartenenza del consigliere dimissionario o decaduto.

7. La costituzione o lo smembramento di gruppi consiliari comporta la necessità di rinnovare tutte o parte delle commissioni consiliari solo quando, per effetto degli eventi citati, venga alterato il rapporto di proporzionalità fra i gruppi di maggioranza e quelli di minoranza così come disciplinato dal precedente art. 3, comma IV.  
Il rinnovo deve avvenire in modo da non interrompere i lavori delle commissioni.

## Art. 7 Convocazioni

1. Il Presidente, sentito l'assessore competenze, convoca e presiede le commissioni, fissando la data e l'ora delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Al fine di salvaguardare il disposto di cui al successivo comma 5 il Presidente si accerta preventivamente presso la Segreteria comunale se vi siano accavallamenti con convocazioni già disposte da altri organi.
2. Due membri della commissione possono proporre, con domanda scritta e motivata, la convocazione nonché l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza delle commissioni.
3. La convocazione della commissione è disposta mediante avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei componenti almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza; in caso di urgenza la convocazione avviene con le stesse modalità almeno 24 ore prima dell'adunanza.
4. Copia degli avvisi di convocazione delle commissioni è pubblicata all'albo pretorio ed è inviata al Sindaco, ai capigruppo consiliari, ai consiglieri indipendenti, agli assessori ed all'ufficio di segreteria.
5. Le commissioni non possono, di norma, essere convocate nello stesso giorno ed alla stessa ora in cui vi è riunione di altra commissione, della Giunta o del Consiglio Comunale.  
Tuttavia le commissioni possono essere convocate alla stessa ora quando la contemporaneità delle sedute non precluda il diritto dei rispettivi componenti di partecipare ai lavori della/e commissione/i di appartenenza.  
Tale circostanza deve ritenersi assolta anche quando sia stato acquisito l'assenso del/i commissario/i interessato/i.

Art. 8  
Funzionamento

1. La riunione della commissione è sempre valida quando sia presente la maggioranza dei componenti della stessa ovvero quando, trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione e nel corso del proseguimento della seduta, siano presenti almeno tre membri.  
Se manda il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la nuova data di convocazione.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Eventuali sedute segrete sono disposte dal Presidente esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco, i membri della Giunta ed i consiglieri possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione e intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Le commissioni, qualora lo ritengano utile per lo svolgimento del proprio compito, invitano il Sindaco, gli assessori o altri amministratori e rappresentanti del Comune e delle forze sociali, politiche ed economiche, a riferire o partecipare ai lavori.  
Si avvalgono altresì della presenza di funzionari e dipendenti comunali, di enti ed aziende dipendenti o controllate, nonché di professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale o persone qualificate per l'espletamento del loro compito istruttorio o consuntivo.
5. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti con votazione palese. È ammessa la votazione a scrutinio segreto, su richiesta di un commissario, nel corso della trattazione degli argomenti per i quali è stata disposta la seduta segreta.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata presso i competenti uffici, a cura del Segretario della commissione, almeno il giorno precedente quello della riunione, a disposizione dei componenti della stessa.
7. Qualora alcuni argomenti rivestano aspetti complessi, tali da ricadere nella competenza di più commissioni, queste possono essere convocate in seduta congiunta.  
In tali casi la convocazione è disposta d'intesa tra i vari Presidenti interessati.
8. La presidenza delle sedute congiunte è affidata al Presidente di commissione più anziano di età.

## Art. 9 Competenze

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono organi consultivi del Consiglio Comunale a cui sono affidati anche compiti istruttori.  
Esse concorrono altresì allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo politico e amministrativo attribuiti al Consiglio.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze per materia, le Commissioni esaminano preventivamente gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale formulando in particolare:
  - a. analisi di piani, programmi, regolamenti, atti generali e di indirizzo;
  - b. valutazione dei rendiconti e altri atti di controllo della gestione del Comune, delle istituzioni, aziende e enti dipendenti;
  - c. indagini conoscitive su problemi di competenza consiliare e di interesse per la comunità locale, loro deferite dal Consiglio;
  - d. proposte su argomenti di competenza consiliare da segnalare al Sindaco ed alla Giunta che decidono sull'ulteriore sviluppo ed istruttoria, dandone comunicazione al Presidente della Commissione.
3. Le Commissioni, oltre a svolgere le competenze di cui al precedente comma 2, esprimono pareri:
  - a. sugli atti di competenza della Giunta Comunale, del Sindaco, nonché degli Assessori, che gli stessi, nell'ambito della propria valutazione discrezionale, ritenessero di sottoporre al loro esame e su quelli di natura rilevante per la comunità, per i quali la commissione ritenesse di esprimere autonomamente proprie valutazioni e pareri;
  - b. sulle proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal segretario comunale ai sensi dell'art. 97 c. 4 lett. B) della L. 18.08.200 n. 267, o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria;
  - c. sulle proposte di istituzione delle commissioni consiliari speciali di studio e di inchiesta;
4. La Giunta, con propria decisione motivata, può sottoporre al Consiglio Comunale proposte rivestenti un carattere di particolare urgenza senza il preventivo parere della commissione.
5. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento degli atti alle stesse trasmessi dal Sindaco, dagli Assessori competenti ovvero dalla Giunta Comunale.  
Tale termine può essere prorogato da parte del Sindaco o degli Assessori competenti quando la Commissione, tramite il proprio Presidente, faccia pervenire apposita motivata richiesta.
6. Qualora sussista una particolare urgenza il Sindaco, gli assessori competenti ovvero la Giunta Comunale possono richiedere che il parere della Commissione venga espresso entro 48 ore dalla trasmissione degli atti.

7. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono esaminati dalle Commissioni nei tempi e con le modalità previste nel regolamento di contabilità del Comune.
8. I pareri espressi dalle Commissioni, quando i tempi lo consentono, sono sottoposti alla Giunta comunale per le proprie determinazioni, prima di essere rimessi al Consiglio comunale unitamente agli atti delle pratiche cui si riferiscono.
9. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai precedenti commi il provvedimento è adottato facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

#### Art. 10

##### Segreteria e verbale delle sedute

1. Segretari di commissione sono i membri delle stesse, nominati dai Presidenti e dall'assessore competente.
2. Spetta al Segretario assicurare il recapito degli avvisi di convocazione, raccogliere le pratiche degli argomenti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo.  
Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al regolare funzionamento del collegio.  
In particolare lo stesso deve avere piena conoscenza degli argomenti posti all'esame della commissione garantendo altresì alla stessa tutta la propria competenza tecnica e/o giuridico - amministrativa necessaria per la valutazione degli atti in discussione.
3. I Segretari redigono il verbale sommario delle adunanze, il quale contiene:
  - a. il parere espresso dalla commissione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno;
  - b. l'esito della votazione sul parere;
  - c. le dichiarazioni dettate dai componenti, quando essi espressamente richiedono l'inserimento nel verbale.
4. I Segretari devono dare esecuzione alle decisioni assunte dalla commissione, acquisendo la documentazione necessaria e comunicando i pareri agli organi competenti.
5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è depositato presso la segreteria comunale ventiquattro ore prima e durante le riunioni del Consiglio, a disposizione dei consiglieri.  
Copia dello stesso viene trasmessa al Sindaco, all'assessore competente, ai capigruppo consiliari e la segretario comunale.
6. Il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indicazioni, osservazioni, rilievi formulati dalle commissioni e relativi a quanto di loro competenza.
7. I verbali della Commissione bilancio, programmazione ed affari generali sono trasmesse anche al Revisore dei Conti.



### **CAPO III**

## **COMMISSIONI CONSULTIVE SPECIALI E TEMPORANEE**

#### Art. 11

#### Commissioni di studio e di inchiesta

1. Su proposta del Sindaco o della Giunta, o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale, può istituire:
  - a. Commissioni temporanee di indagine o di studio e per l'elaborazione di proposte su temi di particolare rilevanza per gli interessi della comunità;
  - b. Commissioni temporanee di inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai funzionari, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Le Commissioni di cui al primo comma sono composte di norma in analogia con quelle interne permanenti; di esse possono essere membri anche persone esterne al Consiglio, in possesso di requisiti di professionalità e di competenza compatibili con l'attività per la quale le commissioni sono state costituite.
3. Le candidature a membro della commissione di cui al presente articolo, presentate dai consiglieri comunali, devono essere accompagnate da appositi curriculum che verranno sottoposti, a cura del Sindaco, alla conferenza dei capigruppo prima dell'inoltro al Consiglio Comunale per la proposta di nomina.
4. Quando l'iniziativa è del Sindaco o della Giunta, essa assume la forma di una proposta di deliberazione circostanziata specie per quanto concerne i motivi e le finalità. Perfezionata la proposta con i pareri di legge e di regolamento, ed ottenuto il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, il Sindaco provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. Quando l'iniziativa è di un terzo dei consiglieri, questi ne fanno istanza scritta e circostanziata al Sindaco che, valutata la motivazione, dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, provvede ad iscrivere all'ordine del giorno del consiglio, sotto forma di proposta, formulata ed istruita nei modi indicati nel precedente comma 4.
6. La deliberazione consiliare che costituisce la Commissione definisce:
  - a. le modalità di composizione;
  - b. i compiti;
  - c. il termine entro cui devono concludersi i lavori e debba essere presentata al Consiglio la relazione e gli atti che costituiscono lo studio o l'inchiesta effettuate;
  - d. l'eventuale attribuzione di indennità di presenza con le modalità e i limiti di cui all'art. 10 della Legge 27.12.1986 n. 865.

7. Il Segretario della commissione è nominato dal Sindaco nella persona di un dipendente comunale.
8. Alla commissione di inchiesta sono attribuiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.  
Su richiesta del presidente il Sindaco mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, connessi all'indagine. Al fine di acquisire gli elementi di conoscenza necessari la commissione può effettuare l'audizione dei membri del consiglio e della giunta, del revisore dei conti, del segretario comunale, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e servizi, dei rappresentanti del comune in istituzioni, aziende speciali ed enti. La commissione, nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino a quando il consiglio non avrà deliberato sulla relazione conclusiva presentata dal presidente.  
I membri consiglieri ed i soggetti uditi sono vincolati all'obbligo della riservatezza sui lavori svolti dalla commissione,
9. Le Commissioni di cui al presente Capo possono richiedere alla Giunta Comunale, con votazione assunta a maggioranza assoluta dei membri assegnati, di avvalersi dell'opera di esperti esterni al fine di ottenere ogni più ampia conoscenza dell'argomento posto al loro esame.
10. Gli incarichi ad esperti, ove accolti alla Giunta Comunale, dovranno essere conferiti con apposita convenzione approvata dalla Giunta stessa dalla quale dovranno risultare:
  - a. la durata del rapporto, che non potrà superare quella prevista per la rassegna degli atti di cui al precedente comma 6;
  - b. i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare previsto;
  - c. la natura privatistica del rapporto.I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
11. Nella relazione al Consiglio, il Presidente o altro membro all'uopo designato espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuta la riservatezza di cui al precedente comma 8.
12. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
13. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 12  
Convocazione, funzionamento e verbali

1. Per quanto riguarda le modalità di nomina del Presidente, del vice Presidente, delle convocazioni, del funzionamento e della verbalizzazione, delle commissioni speciali e temporanee si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel capo II del presente regolamento.

**CAPO IV**  
**LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

Art. 13  
Composizione – Attribuzioni

1. La conferenza dei capigruppo è composta dal Sindaco e dai capigruppo consiliari. La conferenza è organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale. In tale veste essa concorre a definire la programmazione ed a stabilire tutto ciò che è utile per il buon andamento dei lavori del Consiglio nel rispetto della pluralità dei pareri, dell'efficienza e trasparenza dell'attività del consiglio stesso e per ricercare soluzioni che favoriscano il più ampio consenso dell'assemblea consiliare.
2. Il Sindaco, su specifica richiesta, informa la conferenza su particolari aspetti dell'attività della Giunta Comunale e, per sua decisione o su determinazione del Consiglio, sottopone al parere preventivo della conferenza, prima dell'esame in aula consiliare:
  - a. argomenti di carattere istituzionale o di particolare interesse o delicatezza amministrativa o politica;
  - b. proposte di deliberazione e mozioni che, anche per ragioni di urgenza, non sono state esaminate da una commissione consiliare.
3. La conferenza esercita anche eventuali altre attribuzioni stabilite da regolamenti comunali. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati dal Sindaco al Consiglio.

Art. 14  
Funzionamento della conferenza

1. Il Presidente o il suo sostituto, convoca la conferenza con avviso scritto da comunicare ai capigruppo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso riporta anche l'ordine del giorno della riunione. La conferenza è inoltre convocata dal presidente su richiesta scritta e motivata di almeno tre capigruppo. In caso di urgenza, il presidente può convocare la conferenza anche telefonicamente o a mezzo telefax, con preavviso di 24 ore.
2. I capigruppo hanno facoltà di delegare, con apposita comunicazione, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando impossibilitati ad intervenire.
3. Alle riunioni il Sindaco può invitare a illustrare particolari proposte o questioni, funzionari, assessori e consiglieri delegati.
4. Il Segretario comunale assiste alle riunioni della conferenza. Egli può delegare il vice segretario o altro dipendente. Delle riunioni viene redatto dal segretario un resoconto con facoltà del presidente e dei capigruppo di farvi inserire, dettandole, loro precise dichiarazioni. Il resoconto, che ha valore di verbale, è firmato dal presidente, da ciascun capogruppo e dal segretario.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15

Scioglimento delle commissioni consiliari permanenti, speciali e temporanee

1. Il Consiglio Comunale può, per gravi motivi e con deliberazione motivata, sciogliere una o più commissioni.  
Per la validità della deliberazione di scioglimento è richiesta la presenza di almeno due terzi dei consiglieri in carica e l'approvazione con votazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le commissioni sciolte ai sensi del comma precedente devono essere ricostituite nei modi di cui al Capo II del presente regolamento, entro e non oltre la seconda seduta consiliare successiva a quella in cui è stato deliberato lo scioglimento.

Art. 16  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi per entrare in vigore il giorno successivo.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni consiliari.

Art. 17  
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali, al Revisore del conto.
2. Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del Regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.

## **SOMMARIO**

### **CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Commissioni consiliari – conferenza capigruppo

### **CAPO SECONDO – COMMISSIONI INTERNE PERMANENTI**

Articolo 3 – Costituzione, composizione e nomina

Articolo 4 – Esperti

Articolo 5 – Presidenza e vice presidenza

Articolo 6 – Durata

Articolo 7 – Convocazioni

Articolo 8 – Funzionamento

Articolo 9 – Competenze

Articolo 10 – Segreteria e verbale delle sedute

### **CAPO TERZO – COMMISSIONI CONSULTIVE SPECIALI E TEMPORANEE**

Articolo 11 – Commissioni di studio e di inchiesta

Articolo 12 – Convocazione, funzionamento e verbali

### **CAPO QUARTO – LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

Articolo 13 – Composizione attribuzioni

Articolo 14 – Funzionamento della conferenza

### **CAPO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 15 – Scioglimento delle commissioni consiliari permanenti, speciali e temporanee

Articolo 16 – Entrata in vigore

Articolo 17 - Diffusione